



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

Piazza Dante n.8 - 36030 Caltrano (VI)

telefono 0445/892866 – fax 0445/390043

codice fiscale 84000910244, Partita IVA 00541820247

pec: comune.caltrano.vi@pecveneto.it - sito internet: www.comune.caltrano.vi.it



SETTORE TECNICO

Ordinanza n. **42/2022**

OGGETTO: TEMPORANEA ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO SULLE STRADE MONTANE COMUNALI, O DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER PERICOLO NEVE E GHIACCIO DAL GIORNO 22 NOVEMBRE 2022 AL GIORNO 15 APRILE 2023 E COMUNQUE FINO AL CESSARE DEL PERICOLO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Premesso che:**
- il Comune di Caltrano possiede un patrimonio silvopastorale montano che occupa circa metà del territorio comunale, con un'estensione di 1.131,2996 ettari, sul quale si esercita attività di selvicoltura e di zootecnia, che è caratterizzato da condizioni ambientali, naturalistiche e paesaggistiche di grande pregio che devono essere garantite e salvaguardate;
 - nel patrimonio montano sono presenti strade comunali e silvopastorali che permettono l'accesso ed il transito alle strutture malghive, al rifugio denominato "Rifugio Bar Alpino" e ad innumerevoli sentieri percorsi annualmente da moltissimi escursionisti e amanti della montagna;
 - la succitata viabilità è caratterizzata dalle condizioni tipiche delle strade di montagna con carreggiata ridotta, assenza di barriere e protezioni laterali, assenza di segnaletica orizzontale (linee di margine), pericolo di caduta massi e manto sdruciolevole in caso di ghiaccio e/o neve;
 - nel periodo invernale si accentua la pericolosità delle strade presenti nel territorio montano del Comune di Caltrano (indicativamente al di sopra dei 1.000 metri di altitudine), in quanto le stesse non sono soggette a manutenzione invernale (non viene effettuato il servizio di sgombero neve e/o spargimento di sale e/o ghiaino) e risulta quindi molto pericoloso consentire la circolazione anche in presenza di neve e/o ghiaccio;
- Viste:**
- le attuali condizioni meteorologiche con presenza nelle strade montane di neve e ghiaccio;
- Riconosciuta:**
- la necessità di provvedere a vietare temporaneamente il transito nella viabilità della zona montana per il periodo invernale sia per motivi di salvaguardia del patrimonio ambientale, naturale e paesaggistico, che per garantire l'incolumità e la sicurezza degli utenti stessi della strada;
- Ravvisata:**
- l'urgenza e la necessità di modificare le attuali disposizioni in materia di circolazione stradale nella zona montana del territorio comunale;
- Evidenziata:**
- la possibilità di autorizzare, su richiesta, deroghe specifiche per il transito dei mezzi autorizzati all'esbosco ed al trasporto di legname e/o dei mezzi impegnati nei cantieri delle opere pubbliche da realizzare nel territorio montano del Comune;
- Richiamato:**
- il parere favorevole del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino in data 22 novembre 2022, prot. 6833;
- Visti:**
- gli articoli 5 c. 3, 6 c. 4, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i.;
 - il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
 - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
 - il decreto del Sindaco prot. 5197 del 14 settembre 2022 con il quale sono stati prorogati gli incarichi di posizione organizzativa, tra i quali quello relativo al Settore Tecnico;
- Attesa:**
- la propria competenza in materia ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- 1) l'istituzione del divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, stante l'impraticabilità delle strade per il pericolo di ghiaccio e/o neve sulla carreggiata, dal giorno 22 novembre 2022 al giorno 15 aprile 2023, e comunque fino al persistere dello stato di pericolo, nelle strade comunali, o di proprietà comunale, del territorio montano del Comune di Caltrano poste ad una quota superiore ai 1.000 metri di altitudine e, in particolare, sulle seguenti strade:
 - Strada comunale denominata "Strada delle Malghe" (strada comunale asfaltata);
 - Strada comunale di accesso alla "Strada delle Malghe" dal territorio di Calvene da località Cavalletto (strada comunale asfaltata);

- Strada comunale di accesso alla “Strada delle Malghe” dal territorio di Calvene da località Cima Fonte (strada comunale asfaltata);
- Strada comunale di accesso alla “Strada delle Malghe” dal territorio di Cogollo del Cengio denominata “Strada Sieresana” (strada comunale asfaltata);
- Strada comunale di accesso alla “Strada delle Malghe” dal territorio di Roana denominata “Strada Boscon-Zovolongo” (strada comunale sterrata);
- Strada comunale di accesso a Malga Serona dalla “Strada delle Malghe” (strada comunale sterrata);

Previa specifica e formale richiesta potrà essere valutata l'autorizzazione al transito in deroga dei mezzi delle ditte incaricate dell'esbosco e del trasporto di legname relativamente ai cantieri forestali operanti nella zona montana del territorio di Caltrano, e dei mezzi delle ditte impegnate nei cantieri relativi alle opere pubbliche da realizzare nel territorio montano del Comune.

2) dalle disposizioni di cui al punto precedente, sono esclusi i mezzi di soccorso e di polizia.

AVVERTE

- che in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Veneto entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari. In alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1974, n. 1199;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 37, c. 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., entro 60 giorni e con le formalità e procedure stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;

DISPONE

- il posizionamento di idonea segnaletica verticale ad opera della squadra operai comunale. Al termine del periodo dovranno essere ripristinate le normali condizioni di viabilità e la segnaletica preesistente;
- la vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto dell'ordinanza da parte dei Funzionari, Ufficiali ed Agenti incaricati, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., dell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale applicando in caso di inadempienza le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - Comune di Calvene - calvene.vi@cert.ip-veneto.net;
 - Comune di Cogollo - protocollo.comune.cogollodelcengio.vi@pecveneto.it ;
 - Comune di Roana - comune.roana.vi@pecveneto.it ;
 - Comune di Asiago - asiago.vi@cert.ip-veneto.net ;
 - Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – plaltovi@pec.altovicentino.it;
 - Stazione Carabinieri di Chiuppano – tvi24271@pec.carabinieri.it;
 - Stazione Carabinieri Forestale di Roana - fvi43700@pec.carabinieri.it;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza – com.vicenza@cert.vigilfuoco.it;
 - Centro 118 Azienda ULSS 7 Pedemontana – protocollo.aulss7@pecveneto.it;

Caltrano,

22 novembre 2022



Il Responsabile del Settore Tecnico

- Dott. Ronny Villanova -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.